

COMUNE DI GOLFO ARANCI

(Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

- Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 5 Giugno 2003
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 10.06.2003 e per giorni 15 consecutivi

IL SINDACO
Cav. Sergio Memmoli



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Raimonda Spanu



ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina e la gestione delle spese di Rappresentanza.

ART. 2

Nozione

Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell'Amministrazione, inteso quale elevata considerazione del ruolo e della presenza attiva dell'Ente nel contesto sociale interno ed internazionale.

Sono ricomprese nella nozione di spese di rappresentanza quelle spese che da un lato concorrono in via diretta ed esclusiva ai fini istituzionali dell'Ente, senza peraltro essere sproporzionate allo scopo e, dall'altro, non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un depauperamento dell'Ente pubblico al solo fine di arricchire un diverso soggetto.

Tali spese trovano pertanto il loro fondamento nell'esigenza che il Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e sono finalizzate alla vita di relazione del Comune, nell'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore delle collettività.

ART. 3

Spese ammissibili

Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

- a) acquisto di decorazioni, targhe, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, prodotti tipici, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo;
- b) colazione di lavoro e rinfreschi che seguono ad incontri con amministratori o funzionari di altri enti o altre personalità di rilievo nel campo politico, scientifico, culturale, sociale nei quali sia evidente l'ufficialità dell'occasione e/o la rappresentatività dei soggetti;
- c) colazioni di lavoro o acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, lavori che si protraggono per l'intera giornata, visite di rappresentanza di altri Comuni ed Enti pubblici, riunioni e manifestazioni di particolare rilievo;
- d) servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie;

- e) gemellaggi con altri Comuni di cui al successivo articolo 5;
- f) scambi di esperienza con gli altri Enti nei diversi settori di attività;
- g) inaugurazione di opere pubbliche;
- h) necrologi e onoranze funebri relative a persone che hanno rappresentato il Comune o che, per la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo.

ART. 4 **Limiti di spesa**

Per le spese di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente possono essere effettuati, in relazione ad effettive esigenze, anche acquisti presuntivi e cumulativi. Per i beni acquistati cumulativamente di cui alla lettera a) del precedente articolo viene tenuto apposito registro di carico e scarico da parte del servizio economato.

ART. 5 **Spese per incontri con Comunità esterne**

Rientra tra le finalità istituzionali del Comune l'attività di finanziamento di spese per la formalizzazione di rapporti di amicizia con comunità locali esterne (gemellaggi) se sussiste un interesse della popolazione a tale attività ed un vantaggio morale o materiale diretto, la cui soddisfazione non sia sentita come estranea alla popolazione medesima.

In presenza di tali circostanze sono configurabili come spese di rappresentanza quelle necessarie per la formalizzazione di cui sopra e per le iniziative che ne seguono.

ART. 6 **Spese non ammissibili**

Non costituiscono spese di rappresentanza:

- a) quelle costituenti atti di mera liberalità (dono di nozze, sussidi, ecc.)
- b) quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenenti all'Ente ivi comprese le erogazioni a favore di membri di comitati, commissioni ed organismi aventi titolo ad indennità, gettoni di presenza o trattamento economico a carico del Comune.

ART. 7

Autorizzazione e liquidazione delle spese

Le spese di rappresentanza sono autorizzate con deliberazione della Giunta Comunale nei limiti delle norme del presente regolamento, salvo i casi di urgenza in cui le spese stesse verranno autorizzate dal Sindaco e riconosciute successivamente dalla Giunta Comunale.

Alla liquidazione delle spese provvede il Responsabile del Servizio competente sulla scorta di apposita dichiarazione firmata da chi ha sostenuto la spesa accompagnata dai documenti giustificativi.

ART. 8

Norme finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione.